

ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23/a – 43121 PARMA

Dom.Fisc. Via Turati 10-Parma

Partita IVA 00787030345

Cod.Fiscale PGLRLL51E53F354C

Tel.: 0521/484218-484406

Fax: 0521/240429

INFORMA AZIENDE

DEL MESE DI DICEMBRE 2011

- ❖ **PEC SENZA SANZIONI ENTRO IL 31/12/2011**
- ❖ **2° ACCONTO 2011 DELLE PERSONE FISICHE**
- ❖ **LEGGE DI STABILITA' PER IL 2012 (CD. "FINANZIARIA 2012)**
- ❖ **Scadenziario**

PEC DELLE SOCIETA' - SENZA SANZIONI ENTRO IL 31/12/2011

Il Ministero dello sviluppo economico ha diramato ulteriori chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) da parte delle società.

TERMINE DI COMUNICAZIONE AL 31/12/2012

Il termine, fissato per il 29/11/2011, viene di fatto "prorogato", considerato che è stato chiarito che non si darà luogo ad applicazione di alcuna sanzione laddove la comunicazione venga effettuata non oltre il 31 dicembre 2011.

Il ministero giustifica la proroga nella considerazione della impossibilità da parte dei gestori dei sistemi di posta elettronica di fronteggiare l'enorme richiesta di nuovi indirizzi di posta elettronica certificata.

Sanzioni applicabili: a partire dalle comunicazioni effettuate dal 1/01/2012 troveranno applicazione le sanzioni di cui all'art. 2630 CC, come modificate dalla L. 180/2011 (cd. "Statuto delle imprese" - v. Info Fisco 2011/2011):

- sanzione **da € 103 anno € 1.032** per **ciascun amministratore**
- **ridotta ad 1/3** ove **effettuata entro 30 giorni** dalla scadenza

N.B.: considerato che tecnicamente non si tratta di una propria, andrà chiarito se detti 30 giorni decorreranno comunque dal 29/11/2011, oppure dal 1/01/2012.

INDIRIZZO UNICO PER PIÙ SOGGETTI "COLLEGATI"

Il Ministero impone delle restrizioni alla comunicazione di una PEC in comune tra società diverse.

In precedenza ammesso la comunicazione di un'unica casella di posta elettronica certificata tra società "controllate" (v. Info Fisco 197/2011); viene adesso estesa la possibilità a società per le quali esiste un "collegamento economico".

COLLEGAMENTO ECONOMICO

Il ministero ritiene configurarsi un collegamento economico in presenza di:

- A)** una società di capitali ed un'altra di persone aventi **soci in comune** (lett. n. 217126/2011)
- B)** società (di capitali o di persone) con lo **stesso organo amministrativo** (lett. n. 223137/2011)
- C)** Associazione di imprese (lett. n. 217149/2011)

Il Ministero non circostanziato dettagliatamente gli esempi; pertanto, in via cautelativa si deve ritenere quanto segue.

Soci in comune: tutti i soci di una società devono essere presenti nell'altra (senza che debba obbligatoriamente avvenire al contrario)

A titolo di esempio si ritiene esista il "collegamento economico" tra le seguenti società:

- Snc con il socio Tizio e Caio
- Srl con soci Tizio Caio e Sempronio

o viceversa.

Al contrario non sarà sufficiente che solo Tizio sia presente in entrambe le società.

Dubbi: per converso, non risulta chiara la possibilità di eleggere un'unica casella PEC in presenza **due società di capitali** con soci in comune

Stesso organo amministrativo: è opportuno coincidano tutti gli amministratori

Dubbi: al contrario se nella società di persone o di capitali vi siano **in comune solo alcuni amministratori** la possibilità di caselle in comune è dubbia (per quanto potrebbe essere più corretto, in relazione alle società di capitale, limitarsi alla verifica sugli amministratori che possiedono delle deleghe, e non ai semplici consiglieri).

Associazione di imprese - Consorzi: il ministero conferma quanto già chiarito nella precedente Circ. 3645/C del 2011, chiarendo che anche in questo caso è ammesso un unico indirizzo PEC per tutte le imprese associate.

Nota: il ministero porta l'esempio della "associazione trebbiatori e motoaratori", rendendo evidente che non si tratta di una ATI, ma di un soggetto analogo ad un consorzio di imprese, al quale si ritiene pertanto estensibile il concetto.

ACCONTI 2011 DELLE PERSONE FISICHE

Come noto, con il DPCM del 21/11/2011 è stata disposta la riduzione (o meglio, il "differimento" al saldo) di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011.

Lo stesso differimento vale anche per la seconda o unica rata dell'acconto (comunicato stampa Entrate del 25/11/2011):

- della c.d. "cedolare secca" sugli affitti
- dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi.

A seguito delle indicate riduzioni, la percentuale dell'acconto dovuto per il 2011 è passata:

- dal 99% all'82% per l'IRPEF e l'imposta sostitutiva dei contribuenti minimi
- dall'85% al 68% per la cedolare secca.

Ai contribuenti che "alla data di entrata in vigore del decreto" hanno già effettuato il versamento dell'acconto, senza avvalersi del differimento spetta un **credito d'imposta** pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17, Dlgs 241/97).

Nota: il contribuente può scegliere di non fruire del credito d'imposta in esame; avendo determinato e versato l'acconto con le modalità ordinarie, recupererà il "maggior" versamento in sede di saldo.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui al DPCM del 21/10/2011, mediante modello F24, ha istituito con la recente RM 117/2011 due nuovi codici tributo e ne ha ridenominato un terzo già esistente.

CODICE TRIBUTO	DENOMINAZIONE
4035	IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011. Tale codice risulta già stato istituito con RM 234/09 in occasione della riduzione dell'acconto IRPEF 2009.

1797	CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011
1844	CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo su indicati, vanno riportati nella colonna "*Importi a credito compensati*" della sezione Erario del modello mentre nel campo "*Anno di riferimento*" va indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il credito ovvero **2011**.

Nota: i soggetto beneficiari del credito d'imposta possono utilizzare lo stesso in compensazione già dai prossimi versamenti quali ad es. ritenute d'acconto, ICI, IVA ecc..

OMESSO VERSAMENTO

I contribuenti che entro lo scorso 30/11 hanno omesso il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi o della cedolare secca possono regolarizzare tale violazione con il ravvedimento operoso.

A tal fine è necessario versare:

- ⇒ l'imposta dovuta a titolo di acconto;
- ⇒ gli interessi nella misura dell'1,5% calcolati in base ai giorni;
- ⇒ la sanzione ridotta applicando:
 - lo 0,2% per ogni giorno di ritardo se il pagamento è effettuato entro 14 gg dalla scadenza
 - il 3% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 gg dalla scadenza;
 - il 3,75% se il pagamento è eseguito oltre 30 gg ed entro il 30.09.2012 (presentazione UNICO 2012).

SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO IL MOD. 730/2011

I sostituti d'imposta che ha operato la trattenuta dell'acconto IRPEF 2011 (unica soluzione o 2° rata) senza considerare la riduzione dovranno restituire il maggior importo trattenuto, con la retribuzione del mese di dicembre 2011.

LEGGE DI STABILITA' PER IL 2012

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA - AUMENTO DEL VOLUME D'AFFARI

Come noto, il Decreto sviluppo aveva innalzato i limiti dei ricavi per l'accesso al regime di contabilità semplificata, generando un disallineamento rispetto le soglie previste per la possibilità di optare per le liquidazioni trimestrali Iva.

La legge di stabilità **elimina detto disallineamento a partire dal 2012.**

VALORI SOGLIA			
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (ricavi periodo precedente)	2010	2011	DAL 2012
Prestazioni di servizio	309.874	<i>Dubbio</i>	400.000
Altre attività	516.457		700.000
TRIMESTRALI IVA (volume d'affari anno precedente)	2010	2011	dal 2012
Prestazioni di servizio	309.874		400.000
Altre attività	516.457		700.000

Nota: l'Agenzia Entrate non ha ancora chiarito se i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovano applicazione retroattiva fin dal 2011, oppure se vanno anch'essi applicati a partire dal periodo 2012.

ESTRATTI CONTO BANCARI IN LUOGO DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I contribuenti in **contabilità semplificata**, indipendentemente che si tratti:

- di imprese (ditte individuali società di persone ed enti non commerciali)
- di professionisti

hanno la possibilità di:

- **sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari**
- **ove effettuino tutti gli incassi ed i pagamenti esclusivamente con modalità "tracciabili".**

In sostanza sarà sufficiente utilizzare il canale bancario per tutti gli incassi e pagamenti dell'attività **evitando l'utilizzo del contante** per qualsiasi importo per risultare esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.

Scritture contabili esonerate: si tratta

- per tutti i contribuenti: dei registri Iva
- per i professionisti: del registro "incassi e pagamenti" (o delle movimentazioni finanziarie).

Nota: si tratta di una agevolazione di difficile attuazione nella considerazione che una serie di adempimenti presuppongono in qualche modo una contabilizzazione dei documenti; si pensi alle liquidazioni periodiche Iva, alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, agli elenchi clienti e fornitori, alla comunicazione black list, all'Intrastat, ecc..

L'utilità di tale previsione potrà essere nel fatto che non sia più soggetti a particolari termini di contabilizzazione, non potrà essere applicata la sanzione per errata tenuta degli adempimenti contabili, potrà essere più facilmente ricostruita una contabilità "ex post", ecc.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

A decorrere dal 2012 l'aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata Inps aumenterà dell'1%.

SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

In relazione alle somme riconosciute:

⇒ per l'incremento della produttività nel settore privato

⇒ in attuazione degli accordi collettivi aziendali o territoriali previsti dall'art. 26 DL 98/2011

è previsto:

- la **proroga al 2012 della detassazione**
- la possibilità che ciascuna Regione ne riconosca la **deduzione ai fini Irap**
- la possibilità di sgravi contributivi nei limiti delle risorse stanziare per l'anno 2012.

Nota: le modalità di attuazione (in particolare i limiti dell'importo agevolabile ed i limiti di reddito, non sono riproposti nelle misure precedenti) sono demandati ad un futuro decreto ministeriale.

DISTRIBUTORI CARBURANTE E AUTOTRASPORTO

Il settore dell'autotrasporto e della distribuzione stradale di carburanti è stato interessato da una pluralità di disposizioni.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - DETRAZIONE FORFETTARIA A REGIME

La detrazione forfettaria diviene norma a regime a decorrere dal 2012:

RICA VI		DETRAZIONE (a scaglioni)
fino a	€. 1.032.000	1,10%
fino a	€. 2.064.000	0,60%
oltre	€. 2.064.000	0,40%

Pagamento tramite carte di credito/bancomat: è prevista la gratuità per acquirente venditore degli acquisti d'importo inferiore a € 100

AUTOTRASPORTO

Accise sui carburanti: è previsto l'aumento delle accese a partire dal 2012

Bonus accise: saranno inoltre rideterminati gli stanziamenti disponibili per il rimborso agli autotrasportatori dell'aumento dell'accisa sul gasolio.

SINDACI NELLE SPA/SRL

Dal 2012 sono introdotti rilevanti novità relative all'organo di controllo delle società di capitali.

SINDACO UNICO

La previsione del collegio sindacale quale **organo collegiale:**

- **per le Srl:** è soppressa per obbligo
- **per le Spa:** è prevista come facoltà, subordinata alla sussistenza di particolari requisiti.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

L'art. 2477 C.C. viene modificato sostituendo qualsiasi riferimento al "collegio sindacale" con quelli al "sindaco". Pertanto:

- ⇒ rimangono invariate le disposizioni dell'articolo
- ⇒ che tuttavia vanno riferite non più a un collegio (di 3 o 5 sindaci), ma ad un unico sindaco.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN FORMA SOCIETARIA

Il legislatore prosegue nell'intento di liberalizzare il settore delle professioni, riformando gli ordinamenti professionali. La legge di stabilità estende la possibilità di esercitare le attività professionali cd. "protette" in forma societaria.

STATUTO DELLA SOCIETÀ: dovrà prevedere le seguenti clausole:

<u>denominazione:</u> dovranno riportare la dicitura "società tra professionisti", indipendentemente che si tratti di società di persone o di capitale
<u>attività professionale esclusiva:</u> l' esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (è esclusa qualsiasi ulteriore attività commerciale)
<u>soci tutti i professionisti:</u> l'ammissione in qualità di soci soltanto di professionisti iscritti a Ordini, Albi, o Collegi (anche in relazione a cittadini appartenenti alla UE); non possono partecipare in più società di professionisti
<u>soci non professionisti:</u> possono partecipare come soci "di capitale", oppure quale soci "per prestazioni tecniche", e non possono partecipare ad altre società tra professionisti
<u>incarichi:</u> lo statuto dovrà indicare criteri e modalità di esecuzione degli incarichi; il cliente dovrà poter scegliere il professionista che dovrà eseguire la prestazione (con apposito provvedimento)

regolamentare saranno disciplinati gli incarichi e di comportamenti ammessi).

Codice deontologico: i soci professionisti sono comunque tenuti a rispettare le regole del proprio Ordine.

TARIFFA: il compenso spettante al professionista andrà **liberamente pattuito** per iscritto tra le parti all'atto del conferimento dell'incarico, senza alcun riferimento alle tariffe professionali.

CINQUE PER MILLE - PROROGA AL 2012

E' prevista la proroga anche per il 2012 della ripartizione del 5 per mille dell'Irpef del contribuente sulla base della scelta espressa nelle dichiarazioni dei redditi 2011.

PRINCIPALI SCADENZE DI DICEMBRE 2011

16 VENERDÌ	
RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di Novembre 2011)	<p>Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004)</p> <p>Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038)</p> <p>Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente</p> <p>Condomini: versamento ritenute del 4% su contratti d'appalto d'opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF)</p> <p>Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) se l'ammontare dell'apporto non supera il 25% del PN dell'associante</p> <p>Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 10% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef</p>
IVA MENSILE E TRIMESTRALE	<p>Liquidazione mensile: liquidazione e versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente (Novembre 2011)</p> <p>Liquidazione trimestrale: liquidazione e versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al 3° trimestre</p>
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (Novembre 2011)
INTRATTENIMENTI	Versamento imposta: versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese precedente
PREVIDENZA	<p>Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente</p> <p>Gestione separata Inps: versamento da parte dei committenti di collaborazioni/incaricati alle vendite domicilio e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente</p>

e ancora

ICI	Versamento dell'imposta dovuta per il 2011 a saldo o in unica soluzione (o permesso dal regolamento)
RIVALUTAZIONE TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR dei dipendenti (cod. trib. 1712)

27 MARTEDÌ

INTRASTAT	Mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione a Novembre 2011.
------------------	--

e ancora

ACCONTO IVA	Versamento dell'acconto Iva per il 2011 (cod. trib. 6035 per i contribuenti trimestrali e 6013 per i contribuenti mensili)
--------------------	--

30 VENERDÌ

STAMPA REGISTRI CONTABILI CARTACEI	Mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione a Novembre 2011.
---	--

31 SABATO	
E-Mens	Invio telematico relativo al mese precedente (Novembre 2011)

2 GENNAIO (LUNEDÌ)	
COMUNICAZIONE BLACK LIST	Mensili: invio telematico della comunicazione dei dati delle operazioni intercorse con soggetti domiciliati in paesi black list nel mese precedente (Novembre 2011)
ENTI NON COMMERCIALI ACQUISTI INTRA UE	Presentazione del mod. INTRA 12 per gli acquisti intraUE effettuati nel mese di precedente; versamento dell'imposta (cod. trib. 6099) da parte degli enti non commerciali soggetti passivi Iva relativamente alle attività istituzionali

e ancora

OPZIONE PER LA TRASPARENZA	Invio telematico del modello per l'esercizio dell'opzione (o per il rinnovo alla scadenza del triennio) della trasparenza fiscale art. 115 e 116 Tuir
PREVIDENZA INTEGRATIVA	Comunicazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti a 730/UNICO in quanto eccedenti i limiti di deducibilità
